

D.D.G. n° 814/11

2011 DASOE SERV. I

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute

IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO A.S.O.E.

- VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
VISTA La Legge n. 323 del 24 ottobre 2000;
VISTO Il D. Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il R. D. n. 1924 del 28 settembre 1919;
VISTO Il D. M. 20 gennaio 1927;
VISTO Il D. C. G. n. 1858 del 7 novembre 1939
VISTO Il D. Lgs. n. 105 del 25 gennaio 1992, recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 80/777/CEE.
VISTO Il D. M. n. 542 del 12 novembre 1992, "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" e successive modifiche ed integrazioni (D.M.S. 31 maggio 2001 e D.M.S. del 29 dicembre 2003)
VISTA La Circolare ministeriale n. 19 del 12 maggio 1993.
VISTA La Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 5 febbraio 1979 – "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali e gli stabilimenti termali"
VISTA La L.R. n. 5 del 14/04/2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
VISTO Il D.P. Reg. n. 131 del 29/04/2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato alla Sanità;
VISTO il D.A. n. 01765 del 31 agosto 2009 con il quale sono state rese operative le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, istituite con l'art. 8 della L.R. n. 5/2009;
VISTO Quanto richiamato nell'allegato 1 sub a) dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004;
VISTO Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano, del 13 gennaio 2005, suddiviso in due parti rispettivamente pubblicate sulla G.U.R.I. n. 28/2005 e sulla G.U.R.I. n. 29/2005, in materia di prevenzione della Legionellosi;
VISTO Quanto disposto nella Circolare n. 61 del 9/08/1976 e successivi aggiornamenti ed integrazioni in materia di analisi delle acque termo-minerali naturali;

- VISTA La nota del 10/02/1989 prot. 113.4.0032 dell'Assessore Regionale alla Sanità in cui venivano ricordate le norme relative alla conduzione e alla periodicità dei prelievi per le analisi di routine delle acque in uso negli stabilimenti termali;
- VISTO L'art. 4 della L.R. 16.04.2003 n. 4, la Circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e la Circolare n. 1 del 28.02.2007 dell'Assessorato Regionale al Bilancio, nei quali vengono sancite l'obbligatorietà e le modalità di corresponsione delle Tasse di Concessione Governativa anche da parte delle strutture termali.
- RITENUTO Necessario apportare integrazioni e parziali modifiche al D.D.G. n. 01186/10 del 30.04.2010 – Direttive relative alle cure termali -


DECRETA

CAPO 1

Erogazione delle cure termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
 - a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
 - b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali che erogano prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti (centro benessere) devono utilizzare appositi e distinti locali, facilmente individuabili rispetto a quelli utilizzati per le cure termali; le predette attività devono essere debitamente autorizzate da parte delle istituzioni territorialmente competenti e comunicate dettagliatamente al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (a seguire DASOE).
3. Le cure termali possono essere erogate a carico del Servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n. 323/2000, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'esercizio dell'attività termale, in virtù dell'autorizzazione sanitaria di cui all' articolo 1 lettera c), la cui validità non ha scadenza, sarà sottoposta annualmente a verifica da parte dell'Organo di controllo regionale, mediante sopralluogo diretto da parte dello stesso, o di altra struttura all'uopo delegata, ovvero mediante autocertificazione (dichiarazione di nulla mutato), secondo le modalità previste dalla Legge, al fine di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
- a) Le aziende termali devono essere in regola con tutte le norme anti-inquinamento ed in particolare con quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti sanitari, segnatamente per quanto attiene a quelli qualificati come speciali e pericolosi.
 - b) Venga prodotta annualmente, con le modalità previste dalla Legge, certificazione antimafia relativa al rappresentante legale dell'azienda termale e a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Venga comunicato al DASOE ad ogni inizio della stagione termale il nome del direttore sanitario incaricato, qualora questi sia mutato rispetto alla stagione precedente; la figura del Direttore Sanitario sarà preferibilmente individuata fra i medici in possesso del diploma di specializzazione in Idroclimatologia o discipline equipollenti, Igiene e Medicina Preventiva o discipline equipollenti, oppure del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, con documentata competenza acquisita in campo termale per almeno cinque anni. Rimane a carico del professionista la produzione di un'autocertificazione di non esistenza di situazioni di incompatibilità e la certificazione di iscrizione all'Albo professionale.
 - d) Vengano comunicate tempestivamente al DASOE, ad ogni inizio dell'anno, le date di apertura e di chiusura dei reparti di cura, sia per le strutture termali che operano tutto l'anno che per quelle che operano soltanto per alcuni mesi.
 - e) Venga comunicato in tempo utile al DASOE il calendario dei prelievi per le analisi delle acque termo-minerali in uso.
 - f) Vengano eseguite le analisi delle acque in uso presso lo stabilimento e venga comunicato al DASOE l'esito delle stesse, precedentemente all'inizio di ogni stagione termale.
 - g) Vengano ottemperate tutte le norme vigenti in materia di sorveglianza e controllo delle infezioni da legionella.
 - h) Le aziende termali che intendono esercitare la loro attività nell'anno di riferimento devono provvedere al versamento della quota annuale della Tassa di Concessione Governativa Regionale (TCGR) e trasmettere relativa attestazione di versamento entro e non oltre il 31 gennaio, per consentire al DASOE di comunicare entro il 28 febbraio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16.04.2003 n. 4, della Circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e della Circolare n. 1 del 28 febbraio 2007, all'Assessorato Regionale al Bilancio l'elenco delle strutture tenute al pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale.
5. La riapertura stagionale delle aziende, degli stabilimenti e dei reparti termali è subordinata alla trasmissione, da parte del concessionario, di una comunicazione contenente l'indicazione della data di riapertura dei reparti e l'autocertificazione del mantenimento dei




requisiti previsti dalle normative vigenti, compreso il presente decreto, sottoscritta anche dal direttore sanitario dell'azienda termale. Detta comunicazione, inoltrata anche all'azienda sanitaria locale, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per l'apertura. Alla data stabilita per la riapertura, il concessionario, in assenza di provvedimenti inibitori, può dare avvio all'attività termale.

CAPO 2

Analisi delle acque termo-minerali in uso negli stabilimenti termali

6. Come indicato alla lettera *f*) del precedente articolo 4., ad ogni inizio d'anno o, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'apertura della stagione termale, le aziende devono procedere ai prelievi per l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche di tutte le acque termo-minerali in uso presso i propri reparti di cura. Per le acque catalogate come "radioattive", va determinata contestualmente anche la radioattività.
7. I risultati delle analisi di cui al precedente articolo 6 devono essere trasmessi prima dell'apertura dei reparti di cura al DASOE.
8. Le analisi batteriologiche di tutte le acque utilizzate negli stabilimenti di cura devono essere ripetute rispettando la cadenza prevista dalla Circolare Ministeriale 17 del 13 settembre 1991.
9. Le analisi chimiche e chimico-fisiche di cui all'art. 6, eseguite alla sorgente, devono essere ripetute rispettando la cadenza prevista dalla Circolare Ministeriale 19 del 12 maggio 1993.
10. I prelievi delle analisi di cui agli artt. 6, 8 e 9 devono essere eseguiti, ai sensi delle norme vigenti, alla sorgente (a tutte le sorgenti, in caso ne siano autorizzate più di una), all'emergenza nei reparti di cura e limitatamente alle determinazioni chimiche, chimico-fisiche anche in almeno due punti dell'impianto.
11. La data dei prelievi di cui ai precedenti articoli deve essere concordata con il DASOE almeno 15 giorni prima, per consentire, in conformità alla normativa vigente, a personale preposto di presenziare alle operazioni di campionamento.
12. I prelievi di cui agli artt. 6., 8. e 9. devono essere eseguiti dai laboratori in possesso di autorizzazione ai sensi del D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939 e successive modifiche ed integrazioni.
13. I risultati delle analisi di cui agli articoli precedenti devono essere trasmessi prima dell'inizio dell'attività al DASOE, congiuntamente alla copia del verbale di prelievo, per le relative valutazioni.
14. Il mancato rispetto delle norme citate dagli articoli da 6 a 12 comporta, previo avviso, la sospensione se, entro quindici giorni non si adempia o fornisca adeguata giustificazione dell'inadempienza e nel caso di ulteriore reiterazione di tale comportamento, la revoca della autorizzazione di cui all'art. 1.



CAPO 3

Registri obbligatori

15. Le aziende termali hanno l'obbligo di detenere e mantenere aggiornati il registro di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi, oltre ai registri previsti all'articolo 37 del D.M. 20 gennaio 1927, di seguito enunciati:

- a) Registro delle precipitazioni atmosferiche
- b) Registro delle portate
- c) Registro delle riparazioni alle opere di presa, etc.
- d) Registro delle analisi e delle indagini periodiche
- e) "Registro numerico dei frequentatori a pagamento e di quelli gratuiti o semigratuiti con carattere di beneficenza, tenuto giornalmente e separatamente al corrente (art. 37 n. III lett. B del D.M. 20/01/1927)"
- f) Registro delle ispezioni
- g) Registro dei reclami

16. I registri di cui al precedente art. 15 possono essere tenuti dalle aziende e mantenuti aggiornati, oltre che in formato cartaceo, anche con appositi supporti elettronici, purché gli stessi vengano successivamente stampati, mediante scrittura cronologica, su pagine numerate progressivamente e bollate in ogni foglio dal DASOE o, secondo le disposizioni dell'art. 2215 del C.C, dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio,.


CAPO 4

17. Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rimanda alle specifiche normative di riferimento. In particolare si precisa che, per quanto attiene le attività collaterali ai trattamenti termali previste all'art. 2, come, ad esempio, centri benessere o trattamenti estetici etc., queste devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi delle normative specifiche, in atto vigenti, e devono essere esercitate in appositi e distinti locali, con specifiche attrezzature ed il personale impiegato non potrà essere utilizzato contestualmente per le cure termali. La limitazione relativa al personale va intesa che lo stesso non può operare durante il medesimo turno di servizio nei due settori fatta eccezione per il personale non specificatamente impiegato nell'erogazione delle prestazioni termali.

18. Le direttive contenute nel presente Decreto avranno decorrenza a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

19. Il presente decreto viene trasmesso, per la relativa pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì : - 6 MAG. 2011



Il Dirigente Generale
Dr. Lucia Borsellino